

Paga il datore se le misure protettive non sono rispettate

Sicurezza sul lavoro

Mancata vigilanza anche se il lavoratore non rispetta le direttive

Luigi Caiazza

Il procedimento amministrativo previsto nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro al fine di determinare la liquidazione della rendita Inail è autonomo e distinto rispetto all'accertamento del danno civilistico, di fonte contrattuale, subito per la violazione degli obblighi di prevenzione e sicurezza da parte del datore di lavoro.

È, quello riportato, uno degli interessanti chiarimenti forniti dall'ordinanza 11227/2022 della Cassazione, depositata il 6 aprile scorso, con la quale è stato respinto il ricorso di un imprenditore nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato a pagare una somma elevata per l'infortunio occorso a un suo dipendente, risarcito a titolo di danno biologico, comprensivo di danno morale e previa personalizzazione del danno.

I fatti si riferiscono allo spostamento dal tornio al carrello di

trasporto, da parte del lavoratore, di pezzi lavorati di oltre 25 chilogrammi, riportando per lo sforzo un infortunio permanente. Lo spostamento, secondo le direttive del datore, sarebbe dovuto avvenire, invece, con l'impiego di due addetti. Da qui l'accertata responsabilità per colpa in vigilando del datore, il quale avrebbe dovuto impedire tali comportamenti sanzionandoli.

La Cassazione, convalidando le sentenze di condanna del datore nei due gradi di giudizio, ha motivato altresì la propria decisione tenendo



**Per la Cassazione
i controlli insufficienti
costituiscono
inadempimento degli
obblighi protettivi**

conto dell'accertato comportamento di omessa adozione delle idonee misure protettive e dell'insufficiente controllo e vigilanza (rilevante in via esclusiva anch'esso da solo) affinché di tali misure si fosse fatto effettivamente uso da parte del dipendente. Una circostanza, questa, che l'ordinanza ha ritenuto costituente inadempimento degli obblighi protettivi tale da esaurire il nesso eziologico dell'infortunio occorso al lavoratore, così da radicarne, in via esclusiva, la responsabilità.

Con ciò veniva dunque respinta la tesi difensiva datoriale riferentesi al «comportamento clandestinamente inottemperante, del lavoratore, alle direttive datoriali apportando un contributo causale all'insorgere del danno».

In merito, infine, a un altro motivo di ricorso, circa «l'abusata facoltà discrezionale nella determinazione del danno» da parte della Corte territoriale, che non avrebbe considerato che la mansione dell'infortunato non richiedeva una specializzazione particolare, la Cassazione

zazione particolare, la Cassazione ha riconosciuto invece che nella fattispecie la lesione del diritto alla salute ha determinato ulteriori danni morali rispetto a quelli ordinariamente riconosciuti a un soggetto della stessa età per il medesimo grado di menomazione, tale da ravvisarne una elevata personalizzazione in quanto il lavoratore ha subito l'ulteriore grave danno di natura patrimoniale consistente nella perdita del lavoro in seguito all'infortunio e nella acquisita permanente inidoneità allo svolgimento delle mansioni cui era specializzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA